



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 657  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 27 luglio 2012

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 27 luglio 2012

**Plenaria**

**748<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, il ministro della salute Balduzzi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo e il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 17.1000, a firma dei relatori, osservando che il termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative potrebbe essere fissato per le 15,45 di oggi.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nel lamentare l'eccessivo ritardo con cui è iniziata l'odierna seduta pomeridiana, auspica un'organizzazione dei lavori rispettosa della prerogativa di ogni parlamentare di poter essere messo in condizione di esaminare ponderatamente i provvedimenti e gli emendamenti ad essi riferiti, e domanda pertanto la fissazione di un termine più ampio.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto osservato dal senatore Mascitelli, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 17.1000 per le ore 16,30.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con riferimento al testo dell'emendamento 17.1000, il senatore BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) pone l'accento sull'inadeguatezza, nell'individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia, di criteri, aventi riguardo alla sola popolazione della città.

Sarebbe infatti opportuno, al fine di non dar luogo a paradossali aumenti di spesa e per evitare l'insorgere di critiche legittime, considerare la popolazione dell'intera provincia.

Concorda il senatore LEGNINI (*PD*) e ponendosi altresì problematicamente sul contenuto della lettera *b*) dell'emendamento 17.1000 (che prevede, in luogo di processi di soppressione ed accorpamento, un generale riordino da valutare in maniera approfondita).

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottolinea positivamente la filosofia alla base della proposta emendativa, auspicando che l'individuazione dei futuri capoluoghi di provincia avvenga in modo da evitare dubbi interpretativi potenzialmente forieri di forti malcontenti locali.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) pone l'accento sulla necessità di garantire l'invarianza dei servizi ai cittadini nelle province di piccole dimensioni che dovessero essere soppresse.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) lamenta l'assenza, ancora ad oggi, della prevista relazione tecnica sull'emendamento 15.1000 (testo 2), che sembra presentare -a suo avviso- delle rilevanti scoperture a livello finanziario.

Il senatore VACCARI (*LNP*) domanda delucidazioni al Governo sulla lettera *c*) dell'emendamento 17.1000, sulle iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della delibera di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge.

Il ministro PATRONI GRIFFI fornisce le precisazioni richieste, sottolineando, che gli accordi si inseriscono nel processo di riordino generale e sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 133 della Costituzione. Le proposte delle Regioni non avranno, peraltro, carattere vincolante.

Su proposta del PRESIDENTE, la seduta viene, quindi, sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,20.*

Il presidente AZZOLLINI dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 17.1000.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra la proposta 17.1000/2, che prevede che le province risultanti dal riordino possano avere circoscrizioni comprendenti anche comuni appartenenti a diverse regioni.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra il subemendamento 17.1000/4, che, in ragione dei mutamenti all'assetto normativo derivanti dall'emendamento cui si riferisce, proroga opportunamente, da 10 a 40 giorni, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge. Dà quindi per illustrato il subemendamento 17.1000/5.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) illustra la proposta 17.1000/23, ponendo l'accento sull'opportunità di inserire, tra le eccezioni previste dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge, anche le regioni a statuto ordinario su cui insistono solo due province. L'esistenza di una regione con una sola provincia, infatti, costituirebbe un grave paradosso, istituzionale e giuridico.

A tale proposta si ricollega, peraltro, il subemendamento 17.1000/24, che mira a realizzare un assetto istituzionale più confacente alle esigenze del Paese.

L'oratore osserva inoltre che la delicata questione sulla riorganizzazione delle province avrebbe dovuto essere approfondita nella sede appropriata, rappresentata dalla Commissione Affari Costituzionali, piuttosto che essere esaminata in un provvedimento di finanza pubblica sottoposto, peraltro, alla necessità di essere approvato in tempi contenuti.

La delicatezza del tema, inoltre, dovrebbe suggerire un approccio ponderato, laddove quello assunto nel corso del dibattito rischia di essere eccessivamente approssimativo e di non tenere conto di realtà peculiari (come ad esempio quella della regione Basilicata, connotata da un'ampia estensione territoriale ma da un contenuto numero di abitanti). Conclude auspicando che la Commissione tenga nel debito conto le problematiche evocate dai predetti subemendamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 17.1000/9, invitando la Commissione a tenere nel debito conto le specificità delle province interamente montane.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma quindi sul subemendamento 17.1000/12, osservando che la soluzione proposta, oltre ad essere del tutto sensata, potrebbe garantire la salvaguardia di province di rilevanti dimensioni territoriali.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) illustra la proposta 17.1000/13, che prevede l'opportuno riordino anche di tutti gli uffici periferici di governo, pur

mantenendo il principio della nuova dimensione provinciale per ciascuno di essi. Lo scopo, peraltro, è quello di garantire l'invarianza dei servizi ai cittadini nel processo di riordino.

Passa quindi ad illustrare anche la proposta 17.1000/7, sottolineando la necessità di garantire alle regioni la possibilità di un'effettiva e costruttiva partecipazione al necessario processo di rivisitazione della spesa pubblica, evitando soluzioni di carattere centralistico.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) aggiunge quindi la propria firma al subemendamento 17.1000/13.

Interviene anche il senatore MORANDO (*PD*), dichiarando di ritirare la propria firma da tutti i subemendamenti ove questa fosse stata originariamente presente.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra il subemendamento 17.1000/14, osservando che un'efficace riforma non può prescindere dal temperare in maniera efficace gli obiettivi economici e finanziari con quelli di *governance* del territorio, e che i due elementi presi in considerazione nel processo di riordino, ossia la popolazione e la dimensione territoriale non sembrano sempre coniugati in modo armonico. Proprio al fine di conseguire importanti obiettivi di razionalizzazione economica, l'emendamento a sua firma propone, per le regioni con popolazione superiore ai due milioni di abitanti, di individuare le nuove province con un parametro minimo di popolazione di 700 mila abitanti.

Interviene brevemente il senatore VACCARI (*LNP*), dissentendo profondamente da quanto osservato dalla senatrice Baio e ponendo l'accento, per contro, sull'importanza rivestita dalla dimensione territoriale e dei servizi ad essa legati.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra il subemendamento 17.1000/17, ponendo l'accento sulla validità della soluzione proposta al fine di non esasperare eventuali malcontenti locali.

Passa quindi all'analisi della proposta 17.1000/19. In particolare, essa si propone di eliminare delle funzioni di indirizzo e coordinamento impropriamente attribuite alle province dal decreto «salva-Italia», sventando potenziali conflittualità tra le province stesse ed i comuni.

Con riferimento al subemendamento 17.1000/21 osserva poi che esso mira a garantire un corretto esercizio dei poteri in quei comuni ove non sia presente la giunta.

Infine, per quanto attiene alla proposta 17.1000/22, rimarca l'opportunità di acquisire il parere della Commissione parlamentare della semplificazione sui decreti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge.

Nell'esprimere le proprie considerazioni sulla proposta 17.1000/7, la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sottolinea la necessità di coniugare i necessari risparmi economici con le problematiche delle singole realtà territoriali. Su tali basi, sarebbe opportuno, a suo avviso, prevedere delle specifiche deroghe per le regioni Umbria e Basilicata.

Conclude auspicando che, pur nel rispetto dei principi di invarianza della spesa, sia garantita alle regioni piena possibilità di scelta nell'ambito del processo di riordino.

Vengono infine considerati illustrati i restanti subemendamenti.

Il relatore GIARETTA (*PD*) precisa innanzitutto che l'emendamento 17.1000 è il frutto di una ponderata analisi delle problematiche sottese all'articolo 17 del decreto-legge. La proposta, pur mantenendo l'impostazione di fondo decisa dall'Esecutivo, cerca infatti, per quanto possibile, di evitare profonde sperequazioni, anche alla luce delle profonde radici identitarie presenti nel Paese.

La riorganizzazione degli enti locali, così come definita dall'emendamento in questione, va peraltro anche intesa come una sfida, nell'ambito della necessaria riforma generale dello Stato. Alle singole realtà locali, infatti, verrà richiesto uno sforzo non indifferente nel dar luogo ad una efficace riorganizzazione. Inoltre, la proposta mira a responsabilizzare le regioni nell'ambito del processo, e prevede, altresì, dei (pur modici), contributi economici per le province stesse.

Il relatore ribadisce infine la necessità di non introdurre variazioni rispetto ai principi stabiliti dal Governo, pur nella comprensione dell'esistenza di oggettive difficoltà a livello territoriale.

Si pronuncia quindi sui subemendamenti, esprimendo parere contrario sulle proposte 17.1000/1, 17.1000/2, 17.1000/3, 17.1000/4, 17.1000/5, 17.1000/6 (ribadendo gli obiettivi principi di certezza derivanti dai criteri di riforma adottati dal Governo), 17.1000/23 e 17.1000/8.

Con riferimento, in particolare, al subemendamento 17.1000/9, pur pronunciandosi in senso contrario (in conformità ai principi generali prima enunciati), osserva che la problematica relativa alla specificità di alcune province, come quelle interamente montane, non può, tuttavia, essere trascurata, e necessiterà di essere debitamente approfondita. Spiccano, al riguardo, le particolari situazioni delle province di Sondrio (stante l'orografia della stessa e la collocazione geografica), e di Belluno (collocata tra due regioni a statuto speciale in cui molti comuni della stessa vorrebbero essere ricompresi per beneficiare della particolare disciplina di cui godono gli enti territoriali autonomi).

Dopo essersi pronunciato in senso contrario sulla proposta 17.1000/10, esprime invece avviso favorevole sul subemendamento 17.1000/11. Formula quindi parere contrario sulle proposte 17.1000/12, 17.1000/13 (osservando che i contenuti potrebbero eventualmente essere recepiti in un apposito ordine del giorno), 17.1000/24, 17.1000/7, 17.1000/14, 17.1000/15, 17.1000/16, 17.1000/17 e 17.1000/18, dichiarando invece di

rimettersi, per quanto attiene al subemendamento 17.1000/19, alle valutazioni del Governo.

Conclude pronunciandosi in senso contrario sui subemendamenti 17.1000/20 e 17.1000/21, ed esprimendo invece parere favorevole sul subemendamento 17.1000/22.

Il ministro PATRONI GRIFFI, nel concordare con i pareri poc'anzi espressi dal relatore, osserva che le problematiche sottese dalla proposta 17.1000/13 risultano già affrontate in altra parte del provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 17.1000/19, invitando i presentatori al ritiro della proposta e ricordando che, sulla tematica ad essa sottesa, è altresì pendente il giudizio della Corte costituzionale.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) insiste sulla specifica valenza del subemendamento 17.1000/13.

Il ministro PATRONI GRIFFI ribadisce che la tematica risulta già affrontata nell'articolo 10 del decreto-legge.

Previa verifica del numero legale, il subemendamento 17.1000/1 viene respinto dalla Commissione.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore Massimo GARAVAGLIA ribadisce la validità del contenuto del subemendamento 17.1000/2.

Replica il ministro PATRONI GRIFFI, osservando che la proposta appare problematica anche in relazione a profili di costituzionalità.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dissente da quanto riferito dal ministro ed insiste per la votazione.

Con distinte votazioni, risultano quindi respinti i subemendamenti 17.1000/2, 17.1000/3 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore LATRONICO (*PdL*)), 17.1000/4, 17.1000/5, 17.1000/6 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (*PD*)), 17.1000/23 (previe dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori LATRONICO (*PdL*) e CICOLANI (*PdL*)) e 17.1000/8.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 17.1000/9, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/3396/51/5, che ne recepisce il contenuto.

L'ordine del giorno G/3396/51/5 è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.



La Commissione respinge quindi la proposta 17.1000/10, mentre risulta approvato il subemendamento 17.1000/11.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritira il subemendamento 17.1000/12, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca le motivazioni.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ritira quindi il subemendamento 17.1000/13, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/3396/50/5, di analogo tenore.

L'ordine del giorno G/3396/50/5 viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 17.1000/24, sollecitando una ponderata riflessione sulla necessità di concertare le riforme con gli enti locali.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla predetta proposta intervengono anche i senatori CICOLANI (*PdL*) e SPADONI URBANI (*PdL*).

Sono poi posti separatamente in votazione e respinti i subemendamenti 17.1000/24, 17.1000/7, 17.1000/14, 17.1000/15 e 17.1000/16.

Interviene brevemente il senatore PASTORE (*PdL*) ritirando i subemendamenti 17.1000/17 e 17.1000/19.

Successivamente, la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte 17.1000/18 e 17.1000/20.

Con riferimento al subemendamento 17.1000/21, il senatore PASTORE (*PdL*) invita a prendere nella dovuta considerazione quanto da lui osservato in sede di illustrazione.

Dopo un breve dibattito con il presidente AZZOLLINI, ne dispone l'esame con gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La Commissione approva, da ultimo, il subemendamento 17.1000/22.

Nel preannunciare il voto contrario sull'emendamento 17.1000, il senatore LATRONICO (*PdL*) osserva che l'approvazione di criteri che non consentano alle regioni di concorrere alla definizione del nuovo assetto istituzionale del Paese rappresenta un grave errore politico e presenta, altresì, importanti profili di incostituzionalità. L'atteggiamento seguito dal Governo nel definire i criteri prima dell'avvio del dibattito parlamentare rappresenta poi una grave violazione delle prerogative delle Camere.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur pronunciandosi favorevolmente sulla proposta emendativa in questione, si pone

problematicamente su alcuni contenuti, osservando che la concreta applicazione dei principi sanciti potrebbe dar luogo a forti malcontenti a livello locale.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nel condividere quanto affermato nelle dichiarazioni dei senatori che lo hanno preceduto, aggiunge, che la *spending review* presuppone una coesione del Paese e istituzionale molto forte. Occorre scongiurare il rischio che essa colpisca in maniera eccessiva territori già deboli come le piccole province, senza incidere invece su settori la cui riforma genererebbe risparmi molto più significativi. Riordinare le province vuol dire ridurre i servizi al cittadino e, per tale motivo, sarebbe stato auspicabile un coinvolgimento forte delle regioni, al fine di evitare che l'intervento in esame venisse percepito negativamente. Ritiene, pertanto, di non poter votare a favore dell'emendamento 17.1000.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara che il gruppo della Lega nord si asterrà sull'emendamento 17.1000.

Il senatore PEDICA (*IdV*) annuncia il voto contrario del gruppo dell'Italia dei valori perché l'emendamento in esame, nell'eliminare il riferimento alla soppressione delle province, costituisce uno schiaffo ai sacrifici sostenuti dagli italiani. Con esso inoltre il Governo si sconfessa e dimostra di essere sempre più politicizzato.

L'emendamento 17.1000 viene posto ai voti e risulta approvato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra un ordine del giorno derivante dalla trasformazione del subemendamento 17.1000/12 (G/3396/49/5), che viene accolto dal Governo.

I senatori LEGNINI (*PD*) e CARLONI (*PD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno della senatrice Ghedini G/3396/48/5, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, precedentemente accantonati.

I presentatori ritirano gli emendamenti 17.37, 17.53, 17.58, 17.65, 17.72, 17.82 e 17.90.

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il loro parere.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 17.3, 17.10, 17.11, 17.25, 17.30, 17.33, 17.34, 17.36, 17.38, 17.59, 17.60 e 17.0.1.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime parere conforme al Relatore.

Gli emendamenti 17.3, 17.10, 17.11, 17.25, 17.30, 17.33, 17.34, 17.36, 17.38, 17.59 e 17.60 vengono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) trasforma l'emendamento 17.0.1 in ordine del giorno (G/3396/53/5), al quale aggiungono la firma i senatori CICOLANI (*PdL*), GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e viene accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19 precedentemente accantonati.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritira l'emendamento 19.4 e presenta l'emendamento 19.75 (testo 2).

L'emendamento 19.29 resta accantonato.

Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli emendamenti.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.45 e sull'emendamento 19.75 (testo 2). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 19.10, 19.15, 19.17, 19.25, 19.48, 19.51 e 19.60.

Il sottosegretario RUPERTO esprime parere conforme al Relatore.

Con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 19.45 e 19.75 (testo 2).

Vengono inoltre posti separatamente in votazione gli emendamenti 19.10, 19.15, 19.17, 19.25, 19.48, 19.51 e 19.60, che risultano respinti. Viene infine ritirato il subemendamento 17.1000/21.

Il presidente AZZOLLINI ripropone un testo corretto e più chiaramente formulato dell'emendamento 2.0.9 (testo 3) e lo risottopone all'esame della Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede che il riferimento alle disposizioni legislative venga esteso anche alle disposizioni regolamentari.

L'emendamento 2.0.9 (testo 3 – corretto), con l'ulteriore modifica richiesta dal senatore Legnini viene nuovamente posto in votazione e approvato nel testo corretto.

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta fino alle ore 20.

*La seduta sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 20,10.*

Il presidente AZZOLLINI comunica che è necessaria un'ulteriore sospensione della seduta almeno fino alle ore 21,30, al fine di predisporre i testi necessari per la prosecuzione.

*La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 22,30.*

Il presidente AZZOLLINI informa che sono pervenute le relazioni tecniche relative all'emendamento 15.1000 (testo 2) e all'emendamento 14.1000/7. Comunica inoltre che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.2000 e 23.1000

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'emendamento 12.2000, che posticipa il termine per la soppressione di Arcus e Valore Italia al 31 dicembre 2013, al fine di permettere il completamento di alcune procedure in corso.

Il relatore GIARETTA (*PD*), illustra l'emendamento 23.1000 che, riprendendo il contenuto di numerosi emendamenti già presentati, incide su varie materie, tra cui le risorse che residuano a seguito dell'estinzione di movimenti o partiti politici; l'assistenza domiciliare nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti; gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati; i fondi per il completamento della piattaforme per la gestione della rete logistica nazionale.

Il presidente AZZOLLINI fissa il termine per i subemendamenti alle ore 23,15.

*La seduta, sospesa alle ore 22,50, è ripresa alle ore 24.*

Il presidente AZZOLLINI si scusa per il prolungarsi della sospensione, dovuta al fatto che alcuni nuovi emendamenti annunciati come imminenti non sono ancora stati presentati. A tal proposito comunica che se nei prossimi dieci minuti, tutti i testi non saranno pervenuti procederà a sconvocare la seduta.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che esiste la possibilità di dichiarare inammissibili emendamenti aventi ad oggetto materie che non siano trattate da emendamenti già presentati.

*La seduta, sospesa alle ore 00,05, è ripresa alle ore 00,15.*

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati gli emendamenti 3.0.1000, in merito di fondi per il sisma dell'Emilia, e il 16.0.1000, in materia di risorse per il trasporto pubblico locale.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 15.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 15.1000 (testo 2)/2.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) presenta in una nuova formulazione il subemendamento 15.1000 (testo 2)/4 corretto.

Il presidente AZZOLLINI invita i relatori e il Rappresentante del Governo a formulare i pareri.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 15.1000 (testo 2)/1 e 15.1000 (testo 2)/3 corretto, nonché sull'emendamento 15.1000/2, mentre il parere è favorevole sul subemendamento 15.1000 (testo 2)/4 corretto.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) illustra il subemendamento 15.1000 (testo 2)/4 corretto, in materia di sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede se la relazione tecnica riferita all'emendamento 15.1000 (testo 2) possa essere riferita anche alla nuova riformulazione del subemendamento.

Il sottosegretario POLILLO chiarisce che nella nuova riformulazione dovrà essere inserita la previsione di garanzia dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) afferma che con l'emendamento 15.1000 (testo 2) si era individuato un equilibrio che cercava di tenere insieme la parte relativa alle farmacie con quella relativa alle case farmaceutiche, nella speranza che le aziende investano sui farmaci innovativi. La nuova formulazione proposta con il subemendamento in esame è priva di una *ratio* e non si capisce quali vantaggi apportati al sistema sanitario e alla finanza pubblica. Osserva, infine, che il sistema sanitario e quello farmaceutico hanno bisogno di continuità e non possono essere sottoposti a continui ritocchi.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) ritiene che non sia sufficiente inserire un semplice riferimento all'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) invita il Governo a fornire una risposta alle osservazioni formulate dai senatori Baio e Tedesco.

Il relatore GIARETTA (*PD*) fornisce alcuni chiarimenti in merito alla *ratio* delle modifiche proposte.

Il presidente AZZOLLINI propone una riformulazione che introduce l'obbligo di invarianza dei saldi di finanza pubblica in caso di mancato accordo, salvaguardando il ruolo del Governo e delle Commissioni parlamentari già previsto nel testo.

Il senatore BOSONE (*PD*) afferma che sarebbe stato più utile prevedere in caso di mancato accordo, il ritorno al decreto già esistente, ma se ciò non è possibile anche la formulazione proposta dal senatore Azzollini potrebbe essere accettabile.

Il senatore MORANDO (*PD*) manifesta preoccupazione per l'impatto finanziario che il subemendamento in questione potrebbe determinare e propone di chiarire che solo con l'entrata in vigore del nuovo accordo cesino di avere efficacia le disposizioni vigenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) propone a sua volta di prevedere che il rispetto dei saldi di finanza pubblica sia garantito in tutti i casi e non solo in quello di mancato accordo.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura della nuova formulazione risultante dai vari rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il ministro BALDUZZI evidenzia alcune criticità del subemendamento in questione, alla luce delle quali il Governo non esprimerà parere favorevole, ma si rimetterà alla Commissione. In primo luogo, si fa riferimento alla sola filiera distributiva del farmaco e non alla filiera del farmaco nel suo complesso. Vi sono poi, molto probabilmente, una mancanza di coordinamento con la normativa vigente, nonché possibili profili di costituzionalità, in considerazione della mancata previsione di una partecipazione delle regioni.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede se il presentatore del subemendamento intenda apportare allo stesso le modifiche necessarie a risolvere le criticità appena evidenziate dal ministro BALDUZZI.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) non ritiene di dover apportare modifiche ulteriori rispetto a quelle di cui ha già dato lettura il presidente Azzollini.

Si procede alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 15.1000 (testo 2).

Con distinte votazioni vengono respinti i subemendamenti 15.1000 (testo 2)/1 e 15.1000 (testo 2)/3, mentre il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira l'emendamento 15.1000 (testo 2)/2.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato il subemendamento 15.1000 (testo 2)/4 corretto, con le modificazioni proposte nel corso del dibattito e accolte dal proponente.

Viene infine posto in votazione l'emendamento 15.1000 (testo 2), che risulta approvato nel testo emendato. S'intende pertanto precluso l'emendamento 15.1000 e i relativi subemendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 15.

Il relatore GIARETTA (*PD*) annuncia alcune proposte di riformulazione, volte a tener conto delle sollecitazioni emerse nel dibattito e degli elementi forniti dal Governo. Chiede, pertanto, ai relativi Proponenti se convengano sull'opportunità di riformulare gli emendamenti 15.21, 15.85, 15.87, 15.123, 15.142 e 15.167 nei testi di cui dà lettura e che sono allegati al resoconto di seduta.

Le proposte di riformulazione sono accettate dal senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) per gli emendamenti 15.21 e 15.167, dal senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*) per l'emendamento 15.85, dal senatore BOSONE (*PD*) per gli emendamenti 15.87 e 15.142 e dal senatore LATRONICO (*PdL*) per l'emendamento 15.123.

Il relatore GIARETTA (*PD*) dà pertanto parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti 15.21 (testo 2), 15.47, 15.49, 15.62, 15.85 (testo 2), 15.87 (testo 2), 15.94, 15.116, 15.123 (testo 2), 15.142 (testo 2), 15.167 (testo 2) e 15.169. Invita, invece, al ritiro degli emendamenti 15.95 e 15.97 che ritiene assorbiti nell'emendamento 15.1000 (testo 2) già approvato.

Il senatore BOSONE (*PD*) ritira gli emendamenti 15.1, 15.95 e 15.97.

Il senatore TOMASSINI (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 15.21 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 15.21 (testo 2), 15.47, 15.49, 15.62, 15.85 (testo 2), 15.87 (testo 2),

15.94, 15.116, 15.123 (testo 2), 15.142 (testo 2), 15.167 (testo 2) e 15.169. Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti tutti i restanti emendamenti precedentemente accantonati al medesimo articolo.

Si passa, pertanto, all'esame dell'emendamento 12.2000 depositato nel corso della seduta e del relativo subemendamento 12.2000/1.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 12.2000/1.

Successivamente, con il parere favorevole del sottosegretario POLLILLO, l'emendamento 12.2000 è posto in votazione e risulta accolto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 23.1000 e dei relativi subemendamenti alla cui illustrazione rinunciano i presentatori.

Il relatore GIARETTA (*PD*) annuncia parere contrario su tutti i subemendamenti con l'eccezione del 23.1000/6, purché venga disposta una riformulazione con la quale si sostituisca la parola «28.000.000» con «26.000.000», e dell'ulteriore 23.1000/12.

Il senatore LEGNINI (*PD*) accetta la richiesta di riformulazione del proprio subemendamento 23.1000/6.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) prende la parola per dichiarazione di voto sui subemendamenti 23.1000/3 e 23.1000/4, esprimendo l'opinione che le risorse oggetto dell'emendamento dei Relatori dovrebbero più opportunamente essere indirizzate a sostenere le amministrazioni più virtuose oppure a ridurre il debito pubblico, anziché a sostenere le esposizioni debitorie della gestione del Comune di Roma.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) esprime le proprie perplessità circa la riduzione di stanziamento scaturente dalla riformulazione del subemendamento 23.1000/6: gli interventi in questione rappresentano un beneficio per le zone terremotate dell'Abruzzo direttamente derivante da un accordo già raggiunto tra lo Stato e le amministrazioni interessate. Si tratta, peraltro, di una mera assegnazione di fondi già destinati allo scopo, e che dunque non introduce un maggior costo. Semmai ritiene che a beneficiare delle risorse dovrebbe essere un maggior numero di comuni comunque ricompresi nel cratere sismico.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento 23.1000/11, sottolinea l'opportunità che anche la regione Basilicata possa disporre di una contabilità speciale, al fine di gestire i fondi per la ricostruzione relativa ai terremoti del 1980 e 1998.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ritira il subemendamento 23.1000/9.



La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 23.1000/1, 23.1000/2, 23.1000/3, 23.1000/4, 23.1000/5, 23.1000/11, 23.1000/7, 23.1000/8 e 23.1000/10. Sono approvati con separate votazioni i subemendamenti 23.1000/6 (testo 2) e 23.1000/12.

Il sottosegretario POLILLO interviene per chiedere una modifica nella formulazione dell'emendamento 23.1000, consistente nella soppressione del capoverso 12-*sexiesdecies*, dal momento che la riforma dell'ISPRA è già all'esame del Parlamento all'interno di altro provvedimento.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime le proprie perplessità sulla richiesta, rilevando che la disposizione in questione si limita ad affidare un'attività specifica all'ISPRA, senza intaccarne la struttura organizzativa.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ritiene invece di associarsi alla richiesta del Governo.

Il relatore GIARETTA (*PD*) insiste per il mantenimento dell'emendamento 23.1000 nella sua interezza.

Prendono atto il sottosegretario POLILLO e il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*).

La Commissione approva infine l'emendamento 23.1000 nel testo originario.

Si passa, dunque, all'esame dell'emendamento dei Relatori 14.1000 e del subemendamento 14.1000/7, finora accantonati in attesa della relazione tecnica del Governo, depositata all'inizio della seduta e verificata negativamente in relazione al subemendamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) lamenta la scarsa qualità delle argomentazioni spese dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica, ed invita ad analisi più approfondite che consentano alla Commissione deliberazioni corredate da informazioni complete. Dichiarò, in ogni caso, di ritirare il subemendamento 14.1000/7.

La senatrice BASTICO (*PD*) rileva nuovamente che il riferimento, presente nell'emendamento, alla collocazione a riposo del personale docente contestuale all'inizio dell'anno scolastico 2013-2014 rischia di produrre effetti negativi. Ricorda, infatti, che non è possibile quantificare i soprannumerari già al principio dell'anno scolastico, e che, quindi, non si vede come potrebbe utilmente applicarsi il beneficio del pensionamento ai soggetti interessati. La relazione tecnica indica che non si tratta di un mero rifiuto, bensì di una scelta intenzionale, che dunque ritiene erronea.

Il PRESIDENTE, acquisito il parere favorevole del GOVERNO sull'emendamento, lo pone ai voti.

La Commissione accoglie l'emendamento 14.1000.

La Commissione, riprende l'esame dell'emendamento 12.1000 dei Relatori e dei subemendamenti sospesi in seguito all'intervento del vice ministro Ciaccia.

Il relatore GIARETTA (*PD*) si esprime in senso contrario al mantenimento del citato capoverso 90-ter all'interno dell'emendamento 12.1000, considerando come le spiegazioni del Vice Ministro abbiano dato il senso della complessità della materia e della conseguente necessità di un suo approfondito esame in separata sede.

Il sottosegretario POLILLO, apprezzate le circostanze, si associa al parere dei Relatori, rappresentando la possibilità di inserire una disciplina ulteriormente innovativa sulla finanza di progetto al più tardi nella prossima legge di stabilità.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), rilevato come gli intenti sottesi al capoverso in questione siano comunque unanimemente condivisi, chiede che il Governo si voglia impegnare ad affrontare la questione nella sua completezza quanto prima, e preannuncia la piena disponibilità del proprio Gruppo ad esaminare e a contribuire alla discussione sul tema.

È posto, dunque, ai voti il subemendamento 12.1000/8, soppressivo del capoverso 90-ter dell'emendamento 12.1000, che è accolto.

Il subemendamento 12.1000/9 è, quindi, precluso.

Risulta pertanto approvato l'emendamento 12.1000 nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti 12.1000/2 (testo 2) e 12.1000/8.

La Commissione esamina, successivamente, gli ulteriori emendamenti all'articolo 12 precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8 (testo 2), onde evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, pur coperti con l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica. Per il resto, esprime parere favorevole.

Il sottosegretario POLILLO riterrebbe preferibile la versione originaria dell'emendamento.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) ritiene che, viceversa, l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile, faccia parte della costante

prassi in tema di transito di personale da enti soppressi; in particolare, nel caso di specie, evidenzia che le risorse necessarie sono già state stanziare e finora affidate all'Istituto Sviluppo Agroalimentare.

Posto ai voti, l'emendamento 12.8 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere favorevole, altresì, sull'emendamento 12.35, tuttavia condizionato ad una riformulazione in un testo 2 di cui dà lettura alla Commissione e che è pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 12.35 (testo 2) è approvato.

Con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene accolto altresì l'emendamento 12.89 (testo 2).

Si prosegue con l'esame dell'ultimo emendamento riferito all'articolo 19, tuttora accantonato.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.29 è respinto.

La Commissione riprende l'esame dell'emendamento 2.1000 (testo 2) votato per parti separate, precedentemente in parte accantonato, così come i relativi subemendamenti residuati.

Circa la soppressione della lettera *h*) dell'emendamento 2.1000 (testo 2), corrispondente alla lettera *i*) dell'originario emendamento 2.1000, il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere favorevole, nell'ottica di un corretto coordinamento con il lavoro già svolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 3382.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione era stata posta dai senatori BARBOLINI (*PD*) e MORANDO (*PD*) e chiede al Governo assicurazioni sull'assenza di qualsiasi conflitto nella portata dispositiva dell'emendamento in questione con le norme approvate nel decreto legge n. 87 del 2012.

Il sottosegretario POLILLO dà assicurazioni in tal senso al presidente Azzollini.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) prende atto con disappunto della posizione espressa dai Relatori e dal rappresentante del Governo, ritenendo che sarebbe stato più opportuno apportare le modifiche contenute nell'emendamento nel decreto-legge n. 87. Ciò in particolare

si rivela particolarmente discutibile posto che il Governo intende inserire in un unico maxiemendamento tanto il decreto-legge n. 87 quanto quello attualmente in esame.

Il senatore LEGNINI (*PD*), pur condividendo il richiamo ad una coerenza di indirizzo, rileva come il testo in tema di posizioni organizzative non dirigenziali, non sia necessariamente in conflitto con il processo di riorganizzazione e razionalizzazione già avviato con il precedente decreto.

Il relatore GIARETTA (*PD*), ribadisce di esprimersi in favore di un mantenimento dell'ultima parte dell'emendamento. Tiene tuttavia a formulare un espresso e formale richiamo al Governo a coordinare l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 come modificato nei lavori di Commissione, con le norme oggi in esame, prevedendo esplicitamente che il criterio del rapporto numerico di uno a venti tra personale dirigenziale generale e non generale si applichi anche alla Agenzia del territorio, fermo restando il termine del 31 ottobre 2012.

Viene posto, dunque, in votazione e respinto il subemendamento 2.1000/9.

La Commissione, con ulteriori separate votazioni, rigetta altresì le proposte subemendative 2.1000/10 e 2.1000/11.

Si intende pertanto approvato l'emendamento 2.1000 (testo 2) senza ulteriori modifiche.

Viene trattato, in seguito, l'emendamento 3.0.1000, depositato alla ripresa della seduta.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rinuncia a nome del proprio Gruppo al termine per i subemendamenti agli emendamenti testé presentati dai Relatori, onde agevolare il lavoro della Commissione.

Il PRESIDENTE tiene a ringraziare le forze politiche di opposizione per il loro contegno improntato alla correttezza e alla cooperazione al buon andamento dei lavori.

Il sottosegretario POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede un chiarimento circa l'esistenza di strutture commissariali deputate ad affrontare la situazione emergenziale determinata dall'evento sismico anche nelle regioni Lombardia e Veneto, oltre che in Emilia Romagna.

Il relatore GIARETTA (*PD*) ritiene che anche le altre regioni colpite dal terremoto abbiano modo di accedere alle agevolazioni previste dalle norme, anche prescindendo dalla necessità di costituire una struttura commissariale.

L'emendamento 3.0.1000 è infine posto in votazione e risulta approvato.

La Commissione tratta, quindi, l'emendamento 16.0.1000.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva criticamente che nel secondo comma della proposta emendativa si parla di finalizzazione di scopo delle accise, prescrizione che gli pare in contrasto con i principi e le norme di contabilità sulla destinazione delle entrate fiscali.

Il PRESIDENTE ritiene di sottolineare che la destinazione di scopo delle accise potrebbe essere in contrasto con la normativa contabile.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede una migliore specificazione dei meccanismi di finanziamento previsti dall'emendamento, affinché siano premiate le regioni che, tramite un miglioramento dell'efficienza, già si siano avvicinate alla struttura di costi prevista.

Il relatore GIARETTA (*PD*) conviene sulla circostanza che la funzione fondamentale dei criteri è quella di valorizzare l'efficienza nell'allocatione dei fondi.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede, dunque, al Governo se l'interpretazione della norma sia quella per cui i criteri sono finalizzati a riconoscere l'incentivazione delle regioni e degli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi secondo quanto previsto dalle lettere da *a*) ad *e*).

Il sottosegretario POLILLO dichiara la sintonia del Governo sull'interpretazione offerta dal senatore Vaccari.

La Commissione procede, infine, alla votazione dell'emendamento 16.0.1000 che risulta così approvato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 22.

Il relatore GIARETTA (*PD*), nel ripercorrere il metodo di lavoro seguito per esaminare la questione dei lavoratori cosiddetti «esodati», formula un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi all'articolo 22, in considerazione della mancanza delle ri-

sorse finanziarie indispensabili ad allargare il numero dei soggetti da salvaguardare.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore, ricordando che il Governo ha intrapreso tutti i tentativi possibili, al fine di ampliare la platea dei soggetti esonerati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione, ma che tuttavia un allargamento ulteriore rispetto a quello già contenuto nell'articolo 22 del decreto risulta precluso dall'assenza di risorse finanziarie sufficienti.

La senatrice GHEDINI (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per i progressi registrati con l'articolo 22, sottolinea che un numero molto elevato di lavoratori continua a restare escluso dalle norme di salvaguardia. Pertanto, al fine di mantenere l'attenzione su questo increscioso tema, ritira l'emendamento 22.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/54/5, procedendone all'illustrazione e chiedendone l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario POLILLO dichiara la disponibilità ad accogliere il suddetto ordine del giorno come raccomandazione.

La senatrice GHEDINI (*PD*) ritiene non sufficiente tale disponibilità, avanzando, quindi, la richiesta di votare l'ordine del giorno.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), precisando di intervenire non come relatore, bensì come rappresentante del Gruppo del Popolo della Libertà, ripercorre i tentativi compiuti al fine di ampliare la platea dei lavoratori salvaguardati, ribadendo tuttavia che l'assenza di risorse adeguate avrebbe finito per ingenerare aspettative destinate ad andare deluse, minando il capitale di credibilità accumulato dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), pur prendendo atto dell'assenza delle risorse necessarie ad ampliare il numero dei soggetti salvaguardati, invita tuttavia il rappresentante del Governo a considerare la possibilità di accogliere con formula piena l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Ghedini.

La senatrice GHEDINI (*PD*) fa presente di non volere in alcun modo creare problemi alla maggioranza o al Governo, sottolineando certamente la necessità di evitare che si ingenerino nelle persone aspettative destinate ad andare deluse, ma ribadendone, allo stesso tempo, l'urgenza di risolvere il problema affrontato dall'ordine del giorno.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva come la questione sollevata dalla senatrice Ghedini rappresenti l'ulteriore dimostrazione delle storture insite nella riforma pensionistica adottata dal Governo. Dichiarata

altresì di apporre la propria firma all'ordine del giorno in esame, unitamente a quella del senatore Vaccari.

Aggiungono altresì la propria firma anche i senatori GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), LATRONICO (*PdL*) e BONFRISCO (*PdL*), la quale ultima fa presente che un ragionamento analogo a quello contenuto nell'ordine del giorno in discussione è stato formulato in più occasioni anche da un collega particolarmente esperto in questioni previdenziali, come il senatore Viespoli.

Il senatore PEGORER (*PD*) dichiara l'aggiunta delle firme all'ordine del giorno G/3396/54/5 da parte di tutti i senatori del Gruppo del Partito Democratico della Commissione.

Il sottosegretario POLILLO si rimette, quindi, alla valutazione della Commissione.

L'ordine del giorno G/3396/54/5 è pertanto messo in votazione ed approvato.

La senatrice BASTICO (*PD*) ritira l'emendamento 22.39.

Con separate votazioni, sono poi respinti tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 22.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 23.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) e il sottosegretario POLILLLO formulano un avviso contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 23.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 23.3, 23.6, 23.7, 23.10, 23.17, 23.18, 23.24, 23.27, 23.29, 23.30, 23.34, 23.36, 23.37, 23.43, 23.46, 23.48, 23.49, 23.50, 23.51, 23.52, 23.53, 23.54, 23.55, 23.59 (testo 2), 23.68 e 23.0.9.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) interviene incidentalmente sull'emendamento 4.1000 (testo 2), già approvato dalla Commissione, sottolineando come esso salvaguardi esclusivamente le società finanziarie regionali a totale partecipazione pubblica, creando notevoli problemi per le società a partecipazione mista pubblico-privata. Al riguardo, auspica una riflessione del Governo, in sede di eventuale presentazione della questione di fiducia.

Il relatore GIARETTA (*PD*) rammenta come le misure richiamate dal senatore Tancredi trovino applicazione a partire dal 2014, sussistendo quindi tutto il tempo a disposizione per correggere eventuali errori.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/3396/52/5 che impegna il Governo a destinare i risparmi, pari a 21 milioni di euro, contenuti nel progetto di bilancio interno del Senato per il 2012, ad interventi di sostegno alle popolazioni dell'Emilia colpite dai recenti eventi sismici.

L'ordine del giorno G/3396/52/5 viene quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE illustra poi l'emendamento Coord. 1 pubblicato in allegato al resoconto volto ad integrare l'emendamento 9.1000 (testo 2), accogliendo i rilievi formulati dal senatore Morando sulle funzioni dei vertici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; altresì, vengono corretti alcuni profili dell'emendamento 4.1000 (testo 2) riguardanti alcune deroghe all'ambito applicativo della nuova normativa sulle società *in house*, con particolare riferimento al sistema delle cooperative sociali e dell'emendamento 18.1000.

L'emendamento Coord. 1 viene, quindi, messo in votazione ed approvato.

Il senatore ANDRIA (*PD*) esprime il proprio rammarico per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che sarebbero stati utili a rimediare a varie storture contenute nel decreto, relativamente alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale rammarico, ribadisce come la Commissione abbia comunque apportato numerosi miglioramenti al decreto-legge presentato del Governo.

Successivamente, mette in votazione la proposta di coordinamento Coord. 2, che risulta approvata, altresì pubblicato in allegato al resoconto.

Prende poi la parola il senatore AGOSTINI (*PD*), che rivolge un sentito ringraziamento al Presidente per l'equilibrio dimostrato nella conduzione dei lavori della Commissione. Dopo aver espresso, altresì, un apprezzamento per l'operato dei Relatori e del Governo, formula un ulteriore ringraziamento ai senatori dei Gruppi di opposizione per l'alto senso di responsabilità dimostrato, pur nella diversità delle posizioni politiche.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ricambia tale apprezzamento, ringraziando il Presidente e tutti i senatori per il clima costruttivo e la correttezza che ha costantemente improntato i lavori della Commissione.



I sottosegretari MALASCHINI e POLILLO formulano un sincero apprezzamento per il lavoro della Commissione, ringraziando il presidente Azzollini, i Relatori e tutti i senatori.

Il PRESIDENTE, nell'unirsi agli apprezzamenti formulati, sottolinea come, anche in questa occasione, la Commissione bilancio del Senato si sia resa protagonista di un'importante e positiva pagina dell'attività parlamentare.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.95 del 2012, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandoli, altresì, a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

*La seduta termina alle ore 3,25.*

**ORDINI DEL GIORNO,  
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI N. 3396**

**G/3396/48/5**

GHEDINI, LEGNINI, CARLONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

nell'ambito del riordino delle Province di cui all'articolo 17, le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, già attribuite ai suddetti enti ai sensi della legislazione vigente, non risultano ricomprese tra quelle espressamente assegnate alle nuove amministrazioni provinciali, quali enti con funzione di area vasta, come risultanti dalla medesima procedura di riordino;

impegna il Governo,

in sede di attuazione delle disposizioni in esame, a garantire la continuità di servizio e l'operatività dei Centri per l'impiego, attualmente gestiti dalle Province, quali soggetti istituzionali preposti a favorire un'adeguata domanda-offerta di lavoro;

a tal fine, ad individuare – in coerenza con i criteri di delega di cui alla legge n.92 del 2012, in materia di politiche attive e di servizi per l'impiego – strumenti idonei affinché tali Centri possano continuare a svolgere utilmente la loro funzione sul territorio.

---

**G/3396/49/5**

Legnini

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

nella nuova formulazione dell'articolo 17, come risultante dall'emendamento dei Relatori, si è provveduto a sostituire il criterio della soppressione e accorpamento delle province con quello del riordino delle stesse sulla base di requisiti minimi;

impegna il Governo,

a tener conto, nella definizione del riordino delle province, dell'esigenza di salvaguardare le province in possesso dei requisiti minimi di dimensione territoriale e popolazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, come previsto dall'emendamento 17.1000/12

---

### **G/3396/50/5**

CICOLANI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a tener conto dell'eventuale proposta di riordino di tutti gli uffici periferici di Governo, pur mantenendo il principio della nuova dimensione provinciale per ciascuno di essi, operata dalle regioni, nell'ambito della procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 17.

---

### **G/3396/51/5**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo del subemendamento 17.1000/9.

---

**G/3396/52/5**

MERCATALI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, BIANCONI, FINOCCHIARO, GHEDINI, GIOVANARDI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

nel quadro di una politica di contenimento dei propri costi il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, ha deciso di ridurre in misura significativa le proprie spese di bilancio per il triennio 2012-2014. Tale consistente risparmio resterà nelle casse dello Stato come contributo al più ampio sforzo di contenimento della spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di devolvere i risparmi sui bilanci del Senato 2012, 2013 e 2014 accantonati nelle casse dello Stato, in favore del finanziamento degli interventi di ricostruzione del tessuto scolastico e dei beni culturali e architettonici di cui agli articoli 4-*bis* e 5 del decreto in esame, quanto all'anno 2012, e infavore delle zone terremotate quanto agli anni 2013 e 2014, come da tabella acclusa:

Anno	Minor dotazione bilancio Senato	Risorse assegnate alle aree terremotate
2012	21 milioni di euro	21 milioni di euro
2013	21 milioni di euro	21 milioni di euro
2014	32 milioni di euro	32 milioni di euro

**G/3396/53/5**

DE ANGELIS, CICOLANI, GALIOTO, GUSTAVINO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo  
a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 17.0.1.

---

**G/3396/54/5**

GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO, DE ANGELIS, LATRONICO, BONFRISCO, GUSTAVINO, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a dare tempestiva soluzione al problema dei lavoratori interessati dagli accordi di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 22 non sottoscritti in sede governativa, per i quali non sussista tale obbligo di legge.

---

**2.0.9 (testo 3 corretto)**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MASCITELLI

*All'articolo 2, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante", sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti al periodo precedente".

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori con deleghe e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche».*

---

### 3.0.1000

#### I RELATORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 mi-

lioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente comma: «3-*quater*. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis* nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione».



Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la tabella allegata all'articolo 7, comma 12, come segue.

**RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE  
CON LA LEGGE DI STABILITÀ**

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
Ministero dello sviluppo economico	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
Ministero della giustizia	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
Ministero degli affari esteri	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
Ministero della difesa	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
Ministero per i beni e le attività culturali	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
Ministero della salute	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

».

b) All'articolo 7, comma 21, sostituire le parole: «1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», con le seguenti: «550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

c) All'articolo 15, comma 22, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: « 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

d) All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: « 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

e) All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: « 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

f) All'articolo 16, comma 6, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: « 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

g) All'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: « 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

h) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: 3, comma 16» aggiungere le seguenti: «3-bis, comma 6.».

---

## 12.8 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, ANDRIA, LEGNINI, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, TEDESCO

### Art. 12.

*(Soppressione di enti e società)*

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La società Buonitalia S.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato».

---

### 12.35 (testo 2)

Cristina DE LUCA, BAIO, GERMONTANI, DE ANGELIS, CONTINI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, GHEDINI, BASTICO, ANTEZZA

*Al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità».*

---

**12.89 (testo 2)**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.*

---

**12.1000/2 (testo 2)**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) Al comma 14, dopo le parole: «e forestali», inserire le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere».*

---

**12.2000/1**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).*

---

**12.2000**

I RELATORI

*All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 24, anteporre le seguenti parole: «Dal 1° gennaio 2014»;*

*b) al comma 26, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2014»;*

*c) al comma 27, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;*

*d) al comma 59, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014»;*

*e) al comma 60, al primo periodo, sostituire le parole da: «, nominato con» fino a: «codice civile,» con le seguenti: «al momento della soppressione di cui al comma 59» e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con: «30 giugno 2014» e al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, » inserire le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;*

*f) al comma 61, al secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con: «30 giugno 2014»;*

*g) al comma 62, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;*

h) al comma 63, dopo le parole: «in essere» inserire le seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

i) al comma 64, al secondo periodo sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «di cui al comma 59» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 59»;

l) al comma 65, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 59»;

m) al comma 68, sostituire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

n) al comma 70, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 59».

---

### 15.21 (testo 2)

GALIOTO, GUSTAVINO, TOMASSINI

*Al comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. L'eventuale prescrizione di uno specifico medicinale tra quelli equivalenti deve essere giustificata dal medico con sintetica motivazione scritta».

---

### 15.85 (testo 2)

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, Cristina DE LUCA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA, BRUNO, DIGILIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, dopo le parole: «prezzo di riferimento» il seguente periodo: «sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico di sicurezza e di efficacia».*

---

**15.87 (testo 2)**

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

*Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Aziende Sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende Sanitarie a seguito di gare di appalto o forniture».*

---

**15.123 (testo 2)**

GRAMAZIO, CALIGIURI, ESPOSITO, GALLONE, BIANCHI, CALABRÒ, FASANO, PARAVIA, TOTARO, D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, AMORUSO, MAZZARACCHIO, FAZZONE, LATRONICO, MATTEOLI, LAURO, DI STEFANO, SPEZIALI, SACCOMANNO, VALENTINO, MILONE, NESSA, SPADONI URBANI, PISANU, LANNUTTI, GUSTAVINO, ASTORE, Massimo GARAVAGLIA, BIONDELLI

*Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge"».

---

**15.142 (testo 2)**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 15 sostituire le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012»;

b) al comma 21, capoverso 3-*bis*, terzo periodo, sopprimere le parole da: «ed abbia altresì» fino alla fine del periodo.

---

**15.167 (testo 2)**

GALIOTO, GUSTAVINO

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-*bis*. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del SSN. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma, in modalità anonima».

---

**15.1000 testo 2/3 (corretto)**

MASCITELLI

*All'emendamento 15.1000 (testo 2), alla lettera d), al comma 13, lettera c), sostituire le parole da: «al secondo periodo, sostituire le parole», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al secondo periodo, dopo le parole: "non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre", aggiungere le seguenti: "nonché del 30 per cento dei posti letto dei presidi ospedalieri privati,"».*

---

**15.1000 testo 2/4 (corretto)**

TANCREDI

*All'emendamento 15.1000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

alla lettera a), dopo le parole: «4,1 per cento» inserire le seguenti: «e dopo le parole del presente decreto» inserire la seguente: «e»;

alla lettera *a*) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. In caso di mancato accordo si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica».

---

### **16.0.1000**

I Relatori

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis*.**

*(Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n.281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n.98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n.201 del 2011 di cui al comma 1. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

*a)* un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;



- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n.98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n.201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 – 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario».

---

### 17.1000/1

MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1 premettere le seguenti parole: "Nelle more della riforma costituzionale volta all'abrogazione delle province e"».

*Conseguentemente:*

– alla lettera b) le parole: «il riordino» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione e l'accorpamento»;

– alla lettera c) nel comma 3 ivi richiamato, le parole: «di riordino» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di soppressione e accorpamento», nonchè, all'ultimo periodo, le parole: «il riordino» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione e l'accorpamento»;

– alla lettera d), al comma 4 ivi richiamato, primo periodo, la parola: «riordinate» è sostituita dalla seguente: «soppresse e accorpate» nonchè, al secondo periodo, le parole: «proposte di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «proposte di soppressione e accorpamento» ed in fine le parole: «al riordino» sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione e all'accorpamento».

---

**17.1000/2**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Le province risultanti dal riordino possono avere circoscrizioni comprendenti anche comuni appartenenti a diverse regioni».

---

**17.1000/3**

VIESPOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «oggetto di riordino» aggiungere le seguenti: «tranne quelle in cui attualmente insistono solo 2 province».*

---

**17.1000/4**

LEGNINI

*Alla lettera b), dopo le parole: «Al comma 2», aggiungere le seguenti: «sostituire le parole: "Entro dieci giorni", con le seguenti: "Entro quaranta giorni e"».*

---

**17.1000/5**

GALIOTO, D'ALÌ, PAPANIA, TEDESCO, FERRARA, CASTIGLIONE, BONFRISCO

*Alla lettera b), dopo le parole: «il riordino delle province sulla base di requisiti minimi» aggiungere le seguenti: «e aggiungere, infine, il seguente periodo: "La dimensione territoriale delle province prospicienti al mare si calcola comprendendo la estensione delle zone lagunari, delle aree umide e dei tratti di mare di base adiacenti all'area costiera 'S.I.C.' e 'Z.P.S.' come cartografate nella 'Rete Natura 2000' del Ministero dell'Ambiente, nonché la superficie delle aree marine protette limitrofe al territorio emerso"».*

---

**17.1000/6**

BALDASSARRI, BAIO

*Alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole: "in ciascuna provincia", aggiungere le seguenti: "; l'individuazione del capoluogo della provincia istituita successivamente al riordino avviene*

seguendo i criteri della maggiore dimensione territoriale e della popolazione più numerosa delle province preesistenti, ovvero il criterio della città con il maggior numero di residenti"».

---

**17.1000/23**

LATRONICO, MAZZARACCHIO, VICECONTE

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonchè le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due province"».

---

**17.1000/8**

ZANETTA

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e quelle confinanti con uno Stato Estero e con almeno il 90 per cento di comuni montani"».

---

**17.1000/9**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis): al comma 2 aggiungere alla fine, dopo le parole: "comma 1"», le parole: ", nonchè le Province interamente montane"».

---

**17.1000/10**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Alla lettera c), comma 3, sostituire le parole: «Entro settanta giorni», con le seguenti: «Entro novanta giorni».*

---

**17.1000/11**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Alla lettera c), comma 3, dopo le parole: «della deliberazione di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della continuità territoriale della provincia.»*

---

**17.1000/12**

LEGNINI

*Alla lettera c), comma 3, dopo le parole: «entro il giorno successivo.», aggiungere le seguenti: «La proposta di riordino dovrà prevedere la salvaguardia delle province in possesso dei requisiti minimi di dimensione territoriale e popolazione di cui al comma 2».*

---

**17.1000/13**

CICOLANI

*Al comma 3, dopo le parole: «formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo.», aggiungere il seguente periodo: «Tale proposta può contenere altresì una proposta di riordino di tutti gli uffici periferici di governo, pur mantenendo il principio della nuova dimensione provinciale per ciascuno di essi».*

---

**17.1000/24**

LATRONICO, MAZZARACCHIO, VICECONTE

*Alla lettera c), capoverso «3», alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, anche in deroga ai requisiti minimi di cui al comma 2».*

*Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.*

---

**17.1000/7**

SPADONI URBANI, CICOLANI

*Alla lettera c), capoverso «3», alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, anche in deroga ai requisiti minimi di cui al comma 2».*

*Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.*

---

**17.1000/14**

BAIO, BALDASSARRI

*Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) per le regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti, l'organo di cui alla precedente lettera c), nel predisporre l'ipotesi di riordino, deve individuare le nuove province con un parametro minimo di popolazione non inferiore a 700 mila abitanti».*

---

**17.1000/15**

ZANETTA

*Alla lettera d), capoverso 4), sostituire le parole: «atto legislativo», con le seguenti: «disegno di legge».*

---

**17.1000/16**

LEGNINI

*Alla lettera e), dopo le parole: «il comune con maggior popolazione residente», aggiungere le seguenti: «della provincia con maggiore numero di abitanti».*

---

**17.1000/17**

ZANETTA, PASTORE

*All'articolo 4-bis, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La denominazione della provincia accorpata o soppressa continua a sussistere con la denominazione della provincia accorpante».*

---

**17.1000/18**

ZANETTA

*Alla lettera e), capoverso 4-bis), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La denominazione della provincia oggetto di riordino continua a sussistere con la denominazione della provincia accorpante».*

---

**17.1000/19**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE, THALER AUSSEHOFER

*Dopo la lettera e), aggiungere: «Al comma 6, sopprimere le parole: "di indirizzo e"».*

---

**17.1000/20**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera g), comma 13-ter, sostituire le parole: «si provvede» fino alla fine del comma con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 23, comma 11».*

---

**17.1000/21**

PASTORE, IZZO, SARO, THALER AUSSEHOFER, ZANETTA

*Alla fine della lettera g), aggiungere: «All'articolo 48 del D.lgs 267/2000 è aggiunto il seguente comma: "4. Negli enti locali per i quali non è prevista la nomina della Giunta le sue attribuzioni sono svolte dal consiglio"».*

---

**17.1000/22**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER AUSSEHOFER

*Alla fine della lettera g), aggiungere:*

*«8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni».*

---

**17.1000**

## I RELATORI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «le province sono soppresse o accorpate» con le seguenti: «tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province,» con le seguenti: «il riordino delle province sulla base di requisiti minimi» e inserire, dopo le parole: «di cui all'articolo 18, comma 1», le seguenti: «, nonchè le province il cui territorio è montano al 100 per cento»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, entro sessantacinque giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro quindici giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi ottanta giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.»;

d) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro cinquantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonchè del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modifica-

zioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.»;

e) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.»;

f) al comma 10, capoverso, sostituire la parola: «accorpamento» con la seguente: «riordino» e, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;»;

g) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di cento milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.».

*Conseguentemente,*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Riordino delle province e loro funzioni)»;

b) all'articolo 19, comma 1, lettera h), dopo le parole: «edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «per la parte non attribuita alla competenza delle province».

---

## 19.75 (testo 2)

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE

*Dopo il 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

---



**23.1000/1**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera a), sostituire le parole: «possono essere» con «sono».*

---

**23.1000/2**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), sopprimere il comma 12-quinquies.*

---

**23.1000/3**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), sostituire il comma 12-quinquies con: «12-quinquies – all'articolo 16, lettera a), comma 2», sostituire: «700» con «670».*

---

**23.1000/4**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:*

*«12-quinquies. Le risorse residue del comma precedente pari a 30 milioni di euro sono destinate alla diminuzione del debito pubblico.*

---

**23.1000/5**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), sopprimere il comma 12-sexies.*

---

**23.1000/6 (testo 2)**

LEGNINI

*Al comma 12-septies, sopprimere le seguenti parole: «non rinnovabile» e sostituire le parole: «euro 14.000.000» con le seguenti: «euro 26.000.000».*

---

**23.1000/6**

LEGNINI

*Al comma 12-septies, sopprimere le seguenti parole: «non rinnovabile» e sostituire le parole: «euro 14.000.000» con le seguenti: «euro 28.000.000».*

---

**23.1000/7**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), al comma 12-novies sostituire le parole: «1 gennaio 2013» con: «1 settembre 2012».*

---

**23.1000/8**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Alla lettera e), sopprimere il comma 12-decies.*

---

**23.1000/9**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 12-undecies, sopprimere le parole da: «escluso unicamente» fino a: «agli aspetti regolati».*

---

**23.1000/10**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 12-quinquiesdecies, sopprimere le parole da: «escluso unicamente» fino a: «agli aspetti regolati».*

---

**23.1000/11**

LATRONICO

*Alla lettera e), dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:*

«12-septies.1. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 è aggiunto il rigo n-*quater*: "spese sostenute dalla Regione Basilicata per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e s.m.i. ed agli articoli 1, 2 e 4 del d.l. 13 maggio 1999, n. 132".».

*Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 23 sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».*

---

**23.1000/12**

BOSONE

*All'articolo 23, dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera *d*) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza' ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determi-

nazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; *c*) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni e 0,08 punti per i secondi dieci anni;"

al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.";

al comma 7, primo periodo, le parole: ", di età non superiore ai 40 anni," sono soppresse;

al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate," ».

12-ter. Alla legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.».

---

## 23.1000

### I RELATORI

*All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n.96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai

relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, così come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n.266."»;

b) al comma 8,

– sostituire le parole «700 milioni» con le seguenti «658 milioni»;

– le parole «nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n, 296.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.»

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

d) Al comma 11, dopo le parole: «territorio nazionale,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare» e sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «495 milioni»:

– aggiungere, in fine , il seguente periodo: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2013 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2013. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.»;

e) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: »a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221».

12-ter. Al comma 4, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della 12 novembre 2011, n. 183, al secondo periodo sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni» e al terzo periodo sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro».

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 Aprile 2009 e n. 11 del 17 Luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012 non rinnovabile, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 14.000.000,00 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-

legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-*octies*. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.

12-*novies*. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali».

12-*decies*. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-*undecies*. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)».

12-*duodecies*. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: «2012» con: «2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12-*terdecies*. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-*bis* della legge n. 27 del 2012, è UIRNet SpA.

12-*quaterdecies*. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-*quinquiesdecies*. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e



sanzionare le quali è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati – , è aumentato a 5.000.000 di euro.

12-*sexiesdecies*. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa comunitaria, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco Nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta , anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

---

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO

### Coord.1

IL RELATORE

*All'emendamento 4.1000 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera e), al comma 6, sostituire le parole: «gli enti operanti» con le seguenti: «gli enti e le associazioni operanti» e dopo le parole: «attività culturali» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione e della formazione»;*

*b) alla lettera f-bis, al comma 6-bis, dopo le parole: «del comma 6» aggiungere le seguenti: «e del comma 8»;*

*c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis): dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».*

*All'emendamento 9.1000, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:*

*«7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

*All'emendamento 18.1000, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «con una maggioranza dei due terzi dei componenti».*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

## Art. 1

1) *Al comma 4, sostituire le parole: «488 e ed» con le seguenti: «488, e».*

2) *Ai commi 10 e 11, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n.52 del 2012» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n.94 del 2012».*

3) *Al comma 14, sostituire le parole: «gli operatorie» con le seguenti: «gli operatori» e la parola: «attributo» con la seguente: «attribuito».*

4) *Al comma 19, sostituire le parole: «13 novembre 2002» con le seguenti: «4 settembre 2002».*

5) *Al comma 23, sostituire le parole: «dai commi 5 e 24» con le seguenti: «dal comma 24».*

6) *Al comma 26, sostituire le parole: «ed euro 40» con le seguenti: «e a euro 40 milioni», le parole: «ed euro 70 milioni» con le seguenti: «e a euro 70 milioni» e le parole: «ed euro 10 milioni» con le seguenti: «e a euro 10 milioni».*

## Art. 2

7) *Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9».*

## Art. 3

8) *Dopo la lettera c) del comma 2, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 439» con le seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 439».*

9) *Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «delle Stato» con le seguenti: «dello Stato», sopprimere le parole: «ai sensi» e le parole: «ai piani di razionalizzazione» e sostituire le parole : «in quelli» con le seguenti: «di quelli».*

10) *Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «presente comma» con le seguenti: «comma 4».*

11) *Al comma 7, sostituire le parole: «del presente comma» con le seguenti: «dei commi da 4 a 6».*

12) *Al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposi-*

zione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» con la seguente: «destinata».

13) Al comma 12, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 98 del 2011» con le seguenti: «presente decreto».

14) Al comma 12, lettera b), sostituire la parola: «restano» con la seguente: «Restano».

15) Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

16) Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «presente provvedimento» con le seguenti: «presente disposizione».

#### Art. 4

17) Al comma 1, alinea, dopo le parole: «90 per cento» inserire le seguenti: «dell'intero fatturato».

18) Ai commi 4, 9, 10, 11, sostituire le parole: «società di cui al comma 1» con le seguenti: «società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni».

19) Al comma 6, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «articoli da 11 a 42» con le seguenti: «articoli da 13 a 42».

#### Art. 5

20) Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché delle autorità».

21) Al comma 9, sostituire le parole: «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità».

22) Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma».

23) Al comma 10, lettera b), capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: «del decreto legge» fino a: «n. 111,».

24) Al comma 10, lettera b), capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,».

25) Al comma 11, sostituire le parole: «29 ottobre 2009» con le seguenti: «27 ottobre 2009».

## Art. 6

26) *Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» inserire la seguente: «e».*

27) *Al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» sopprimere le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma.*

28) *Al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 5 a 9».*

29) *Al comma 20, lettera b), dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «a».*

## Art. 7

30) *Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011».*

31) *Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».*

32) *Al comma 17, sopprimere le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

33) *Al comma 32, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi da 27 a 31».*

34) *Al comma 35, le parole: «intrattenuti con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «intrattenuti per conto delle istituzioni scolastiche».*

35) *Al comma 37, lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «al comma 634 del presente articolo».*

36) *Al comma 37, sostituire le parole: «b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."» con le seguenti: «37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

## Art. 8

37) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «n. 78 del 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,».*

38) *Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità».*

## Art. 11

39) *Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».*

## Art. 12

40) *Al comma 17, sostituire le parole: «il presente articolo» con le seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo».*

41) *Al comma 18, sostituire le parole: «disposizione del presente articolo» con le seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17».*

42) *Al comma 19, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».*

43) *Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2» con le seguenti: «articolo 4, comma 5».*

44) *Al comma 28, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 24 a 27».*

45) *Al comma 36, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi da 31 a 35».*

46) *Al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: «l'ente nazionale per il microcredito» con le seguenti: «l'associazione Luigi Luzzatti».*

47) *Al comma 56, sostituire le parole : «soppressione dell'ente» con le seguenti: «soppressione dell'associazione».*

48) *Al comma 77, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 71» con le seguenti: «di cui al comma 76».*

49) *Al comma 84, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 83».*

50) *Al comma 89, sostituire le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,».*

## Art. 13

51) *Al comma 3, sostituire le parole da: «versamento del contributo» fino alla fine del comma con le seguenti: «versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».*

52) *Al comma 24, sostituire la parola: «Ministero», ovunque ricorre, con la seguente: «Ministro».*

53) *Al comma 37, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 35 e 36».*

54) *Al comma 39, sostituire le parole: «dall'art. 27 dello Statuto del SEBC» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC)».*

55) *Al comma 40, sostituire le parole: «legge 5 dicembre 2005» con le seguenti: «decreto legislativo 5 dicembre 2005», le parole: «n. 52» con le seguenti: «n. 252» e le parole: «di cui ai precedenti articoli» con le seguenti: «di cui ai precedenti commi».*

56) *Al comma 41, sostituire le parole: «sono trasferite» con le seguenti: «sono trasferiti».*

#### Art. 14

57) *Al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti».*

58) *Al comma 6, sostituire le parole: «di cui l'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» con le seguenti: «all'80 per cento di quelle».*

59) *Al comma 13, al primo periodo, sostituire le parole: «dei competenti uffici» con le seguenti: «dell'ufficio» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «della commissione» con le seguenti: «della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali».*

60) *Al comma 14, sostituire le parole: «della classi» con le seguenti: «delle classi».*

61) *Al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 17».*

62) *Al comma 19, sostituire le parole: «ai sensi del comma precedente» con le seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» inserire le seguenti: «del comma 17».*

#### Art. 15

63) *Al comma 1, sostituire le parole: «risorse destinante» con le seguenti: «risorse destinate».*

64) *Al comma 2, sostituire le parole: «dalla farmacie» con le seguenti: «dalle farmacie».*

65) *Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «e di quelle restituite» con le seguenti: «e quelle restituite».*

66) *Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «dalla regioni» con le seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» con le seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».*

67) *Al comma 8, lettera i), dopo le parole: «n. 141/2000» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,».*

68) *Al comma 10, dopo le parole: «ed il tavolo» inserire le seguenti: «di verifica».*

69) *Al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e sostituire le parole: «al presente articolo »» con le seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo».*

70) *Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» con le seguenti: «il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti».*

71) *Al comma 13, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» inserire le seguenti: «e province autonome».*

72) *Al comma 14, sostituire le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».*

73) *Al comma 15, sostituire le parole: «1992 e successive modificazioni» con le seguenti: «1992, n. 502, e successive modificazioni» e le parole: «le determinazione» con le seguenti: «la determinazione».*

74) *Al comma 17, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 15».*

75) *Al comma 19, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».*

#### Art. 16

76) *Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».*

77) *Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge*



2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e sopprimere la lettera c).

78) *Ai commi 6 e 7, sostituire le parole:* «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» *con le seguenti:* «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».

#### Art. 18

79) *Al comma 4, alinea, dopo le parole:* «articolo 51, commi 2 e 3,» *inserire le seguenti:* «del citato testo unico».

#### Art. 20

80) *Al comma 4, dopo le parole:* «1° settembre 2000,» *inserire le seguenti:* «n. 318,».

#### Art. 21

81) *Al comma 2, dopo le parole:* «n. 52 del 2012,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» *e dopo le parole:* «n. 111 del 2011» *inserire le seguenti:* «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

#### Art. 22

82) *Al comma 1, alinea, sostituire la parola:* «presupposti» *con la seguente:* «presupposti».

83) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «in materia» *con le seguenti:* «in materia di».

84) *Al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole:* «decreto-legge n. 201 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001».

85) *Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «decreto-legge n. 216 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

#### Art. 23

86) *Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» *con le seguenti:* «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014».

87) *Al comma 11, dopo le parole: «Nord Africa» sopprimere la parola: «umanitaria» e dopo le parole: «6 ottobre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 21 febbraio 2011 e n.235 dell'8 ottobre 2011».*

88) *Al comma 12, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11».*



